

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1040

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ELKAN, BERNARDINETTI, BUFFONE

Annunziata il 16 luglio 1954

Sistemazione nel ruolo direttivo della scuola elementare dei maestri ordinari muniti dei titoli accademici, incaricati della direzione didattica, ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli scopi essenziali che la presente proposta di legge si prefigge sono i seguenti:

ricostituire alla normalità, nel più breve tempo possibile, la funzione direttiva e di vigilanza nelle scuole elementari, colmando, con personale di ruolo, i vuoti venutisi a creare nell'organico dei direttori didattici;

sanare, una volta per sempre, una situazione incresciosa determinatasi in seguito ad avvenimenti eccezionali bellici e postbellici, in conseguenza dei quali, funzionari statali, chiamati ad assolvere mansioni superiori e direttive, corrono l'alea di una retrocessione senza alcun concreto riconoscimento per la benemerita opera prestata;

compiere un atto di illuminata giustizia, riconoscendo il valore fondamentale del giudizio già espresso dagli Organi statali competenti della scuola (ispettori e provveditori) nei riguardi dei maestri incaricati della Direzione didattica e della loro opera svolta nell'interesse della scuola elementare.

È nota la situazione attuale del ruolo direttivo: su 2.121 posti in organico, ben 1.200 circa, risultano privi di titolare, e sono retti da altrettanti maestri ordinari, forniti di titolo accademico e scelti annualmente attraverso un concorso per titoli, regolato con norme emanate dal Ministero della pubblica

istruzione, ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158.

È noto pure che l'organico direttivo attuale è inadeguato al numero delle scuole e che il Ministero sta approntando gli strumenti idonei per l'aumento di almeno altri 1.300 circoli didattici, portando pertanto i posti vacanti a 1.800 unità, anche dopo l'espletamento degli attuali concorsi direttivi.

Tale situazione impone una pronta ed efficace azione da parte dello Stato, attraverso un provvedimento a carattere eccezionale, non nuovo nella storia della legislazione scolastica.

Si citano i più recenti:

con regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 322, si emanavano disposizioni per la sistemazione in ruolo degli ex incaricati direttori delle scuole rurali dell'ex Opera nazionale balilla

con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1061 del 22 agosto 1947, si immettevano nel ruolo del gruppo A, previo giudizio di una Commissione ministeriale sul loro operato, gli incaricati direttori delle scuole e dei corsi di avviamento professionale (articolo 2) confermandoli nella sede e nella mansione direttiva.

Analogo provvedimento effettuato attraverso concorsi per soli titoli, fu preso nel

1948 per gl'insegnanti della scuola elementare e della scuola media, aventi determinati requisiti di servizio lodevole.

sono inoltre da considerare provvedimenti di sanatoria le istituzioni dei ruoli speciali transitori in tutti i rami dell'Amministrazione statale per il personale non di ruolo e per quello di ruolo (vedi professori di scuola media inferiore passati al ruolo delle scuole medie superiori).

Altro precedente, riguardante, fra gli altri, specificatamente al punto c) la categoria dei direttori didattici incaricati, è la legge 19 maggio 1950, n. 323 (legge Pucci-Carcattera), la quale tuttavia apportò il beneficio in ruolo per soli titoli, ad un ristretto numero d'incaricati.

Tali precedenti di legge, accennati qui schematicamente, forniscono elementi sufficienti per giustificare la richiesta di cui alla presente proposta di legge.

Entrando nel merito della proposta stessa, è necessario tenere presente quanto segue:

I direttori didattici incaricati, muniti di abilitazione alla vigilanza scolastica o di laurea, hanno dato una prova pratica, con l'esercizio della funzione direttiva, che è sicura garanzia di effettiva ed adeguata preparazione professionale e culturale.

Ragioni di carattere morale impegnano lo Stato a dare concreto riconoscimento all'opera svolta da questi benemeriti della scuola, i quali attraverso un lavoro assiduo, coscienzioso, affrontando disagi non indifferenti, hanno dato alla scuola il meglio di sé, in tempi difficili e in condizioni precarie.

È opportuno inoltre ricordare che lo Stato, da troppi anni, ha affidato ai direttori didattici incaricati una funzione di capitale importanza per la scuola elementare e per la Nazione tutta, senza dare loro l'appoggio morale dei requisiti giuridici, per cui essi hanno dovuto difendere il prestigio della scuola e quello proprio, per mezzo del solo loro ascendente personale, guadagnandosi la stima dei maestri, dei funzionari superiori e delle Autorità tutte, fino a fare dimenticare la precarietà del loro incarico.

Ragioni di carattere umano, poi, non consentono che tale personale corra l'alea di

essere restituito all'insegnamento, senza grave danno morale, poiché, agli occhi di tutti, specie degli insegnanti e delle famiglie degli alunni, un'eventuale retrocessione rappresenterebbe indubbiamente un provvedimento punitivo o un'aperta manifestazione di disistima, in palese contrasto con i giudizi favorevoli annualmente espressi dai Provveditori agli studi e con il prestigio fino allora goduto.

È opportuno inoltre sottolineare che lo Stato, assumendo questo personale già sperimentato, ha garanzia di sicuro rendimento.

La proposta di legge in esame, prevedendo la riserva del 50 per cento dei posti vacanti a favore dei direttori didattici incaricati, non esclude la possibilità della scelta, attraverso i normali concorsi per esami, di altri elementi capaci ed idonei culturalmente e professionalmente, ai quali non fosse stata data la possibilità della prova pratica nell'incarico direttivo.

La sanatoria richiesta dalla presente proposta di legge non avrebbe piena efficacia, se la graduatoria dei concorsi per titoli, in essa contemplata, non fosse ad esaurimento.

Essa rappresenta un adeguamento di diritto ad una situazione di fatto venutasi a creare in seguito a circostanze storiche eccezionali, ed un provvedimento atto a ridare serenità di lavoro a tutta una categoria di laboriosi dipendenti dello Stato, infondendo nuova fiducia in valori morali e sociali finora misconosciuti nei soli riguardi dei direttori didattici incaricati, fornendo inoltre un giusto riconoscimento per una missione compiuta con capacità, abnegazione ed entusiasmo.

Infine, se gli Organi legislativi hanno riscontrata la necessità di fornire tale riconoscimento con apposito provvedimento (vedi citata legge Pucci-Carcattera) a pochi incaricati aventi determinati requisiti di titoli, è giusto e doveroso estendere i benefici di tale legge a tutti gli altri incaricati, che attualmente hanno acquisito i medesimi titoli.

Per tutte le considerazioni fatte, ci permettiamo quindi di presentare all'approvazione vostra la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il Ministero della pubblica istruzione bandirà entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli a posti di direttore didattico di ruolo, riservato esclusivamente ai maestri di ruolo che abbiano disimpegnato lodevole servizio (qualificato ottimo o distinto) di direttore didattico incaricato, a norma del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, per almeno due anni, e che siano in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o di laurea in pedagogia o in materie letterarie o in lettere, per la metà dei posti vacanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con valutazione degli ultimi 15 anni di ruolo e prevalente punteggio riservato al servizio direttivo, con graduatoria ad esaurimento e con diritto alla riserva di un terzo dei posti annualmente vacanti.